

COMUNE DI BORZONASCA

Provincia di Genova

**SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA CONNESSI**

CAPITOLATO D'APPALTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI.....	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO- PROROGA.....	4
ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 5 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA	5
ART. 6 - CONTROLLO DELL'ENTE	5
ART. 7 - MODALITÀ MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI.....	5
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	5
ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	6
ART. 10 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.....	6
ART. 11 - PAGAMENTI.....	6
ART. 12 - ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI	7
ART. 13 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE	7
ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	7
ART. 15 - OBIETTIVI.....	8
ART. 16 - SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	8
ART. 17 - PENALITÀ.....	8
ART. 18 - ESECUZIONE D'UFFICIO.....	9
ART. 19 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 20 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE	10
ART. 21 - CONTROVERSIE.....	10
ART. 22 - SPESE	10
TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE	11
ART. 23 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE	11
ART. 24 - SICUREZZA SUL LAVORO	11
ART. 25 - PERSONALE IN SERVIZIO	11
ART. 26 - MEZZI E ATTREZZATURE.....	12
ART. 27 - CANTIERE DEI SERVIZI DELL'IMPRESA APPALTATRICE	13
ART. 28 - CALENDARIO DEI SERVIZI	13
ART. 29 - COOPERAZIONE.....	13
ART. 30 - RISERVATEZZA.....	14

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto

I servizi oggetto dell'appalto, secondo le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare Prestazionale allegato al presente Capitolato, sono i seguenti:

1. la raccolta ed il trasporto della frazione "indifferenziata da smaltire" dei rifiuti solidi urbani provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché da attività commerciali, artigianali e dei servizi all'interno del territorio comunale, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti ed in particolar modo dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;
2. la raccolta in forma differenziata, il trasporto agli impianti di trattamento o di recupero delle seguenti tipologie di materiali:
 - carta e cartone;
 - contenitori in plastica per liquidi ;
 - vetro;
 - lattine di alluminio e di banda stagnata.
3. la raccolta in forma differenziata, il trasporto ed il conferimento presso smaltitori autorizzati delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi (RUP) di provenienza domestica;
4. la raccolta, il trasporto ed il conferimento presso smaltitori autorizzati delle diverse frazioni di rifiuti ingombranti e beni durevoli di provenienza domestica;
5. la rimozione dei rifiuti abbandonati e delle discariche abusive sul territorio interessato;
6. il lavaggio e la manutenzione dei cassonetti;
7. la gestione dell'Ecocentro comunale, compreso la fornitura, la movimentazione ed il trasporto dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

ART. 2 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla vigente normativa.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune di Borzonasca (Ente) potrà sostituirsi all'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 19.

E' comunque fatta salva la facoltà per dell'Ente, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 - Durata dell'appalto- Proroga

Il contratto avrà la durata, di **cinque anni** e si intenderà risolto al compimento del quinto anno, salvo proroga di un anno come previsto dal successivo capoverso.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario o opportuno, l'impresa appaltatrice, previa richiesta dell'Ente, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "*prorogatio*" nel termine massimo di un anno, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali.

Si precisa che alla luce delle recenti normative in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti l'appaltatore dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel corso dell'appalto ivi compreso l'eventuale trasferimento dei servizi oggetto del presente appalto al gestore unico di bacino, se individuato. Per tale ragione, l'appaltatore dovrà prestare, sin dall'offerta e in forma esplicita, pena esclusione dell'offerta stessa, il proprio consenso, con rinuncia a qualsivoglia eccezione, alla cessione diretta del contratto a favore della Autorità di gestione dei rifiuti solidi urbani e/o l'eventuale cessione del contratto medesimo a favore di altro costituendo soggetto dotato di personalità giuridica indicato dalla Autorità di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Quanto sopra in qualsiasi momento la medesima Autorità di bacino disponesse la gestione unitaria del servizio nell'ambito del trasferimento delle competenze, oggi attribuite ai Comuni, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani e/o parte di essi.

Per la presente clausola la ditta affidataria non potrà avanzare, nei confronti del Comune, quale ente appaltante e dei suoi dipendenti uffici, richieste di risarcimento e/o rimborsi di danni, spese, a qualunque titolo e di qualsiasi natura e specie.

ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente "Capitolato d'Appalto";
- b) il "Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio" (d'ora in poi denominato semplicemente Disciplinare);
- c) l'elaborato "Censimento punti di raccolta" (d'ora in poi denominato semplicemente Censimento);
- d) la planimetria riportate le frequenze di espletamento del servizio "Cartografia modalità esecuzione del servizio" ;
- e) il Piano Programma Organizzativo (PPO) di esecuzione del servizio proposto dalla Ditta in sede di gara;
- f) l'elenco delle proposte migliorative offerte dalla Ditta;
- b) il Piano operativo di sicurezza, da redigersi a cura della Ditta aggiudicataria.

Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di legge (nazionali e regionali) inerenti l'oggetto del presente appalto.

ART. 5 - Condizioni alla scadenza

Gli impianti e le attrezzature fornite dall'impresa appaltatrice, ad esclusione dei contenitori distribuiti e/o installati sul territorio comunale nel corso dell'appalto ad integrazione e/o sostituzione di quelli esistenti, di qualunque tipo e volume che rimarranno di proprietà dell'Ente, saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto.

ART. 6 - Controllo dell'Ente

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando i soggetti abilitati a rappresentarla ed i limiti di rappresentanza nei rapporti relativi all'esecuzione del contratto.

I tecnici dell'Ente potranno dare disposizioni anche verbali, nei casi d'urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a fornire mensilmente, anticipatamente, all'Ente la programmazione dei servizi.

I servizi contrattualmente previsti che l'impresa appaltatrice non potesse eseguire per causa di forza maggiore saranno definiti ogni qual volta si verificano le cause suddette. A compensazione di tali mancati servizi l'Ente potrà richiedere prestazioni integrative.

Il Comune avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'impresa appaltatrice, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

ART. 7 - Modalità minime obbligatorie di espletamento dei servizi

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a:

- garantire al Comune un servizio ottimale non inferiore agli standard indicati nel Disciplinare;
- svolgere il servizio in orario diurno, anche su più turni, dalle ore 5.00 alle ore 18.00 e quindi evitando raccolte in orari notturni;
- garantire il funzionamento di un numero verde (call center) anche tramite l'impiego di segreteria telefonica;
- organizzare giri di raccolta per flussi merceologici separati e non mescolando i rifiuti.

ART. 8 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati

durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'Ente e dall'incaricato designato al controllo dei servizi.

ART. 9 - Deposito cauzionale

Le ditte concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo annuo posto a base di gara a garanzia della sottoscrizione del contratto.

La ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nelle forme previste dalla legge, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di contratto.

Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Ente dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi della ditta.

Resta salva per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'Ente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti alla stessa.

Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, il Comune avrà la facoltà di sequestrare macchine ed automezzi di proprietà dell'impresa appaltatrice nelle necessarie quantità.

ART. 10 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo annuo posto a base di gara per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è fissato in **€ 125.000,00 (oltre IVA)**, per un importo complessivo a base di gara di € 625.000,00 (oltre IVA).

L'importo annuo offerto dai concorrenti s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato, e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nel Piano Programma Operativo, con l'esplicita ammissione che l'impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi.

ART. 11 - Pagamenti

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate.

Eventuali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non danno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto né di sospendere il servizio; se il ritardo nel pagamento delle

rate eccedesse i tre mesi, saranno corrisposti sulle somme dovute e non pagate gli interessi di mora.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo fra l'Ente e l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 12 seguente.

Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, censi, livelli che gravino o possano gravare in futuro sul servizio.

ART. 12 - Adeguamento e variazione dei servizi

L'impresa appaltatrice s'impegna ad aumentare, estendere o variare anche in diminuzione, su richiesta dell'Ente, i servizi indicati nel presente Capitolato.

In tale ipotesi oltre il 5% di variazione in più o in meno nel periodo contrattuale, compreso svuotamenti dei cassonetti e fornitura di cassonetti aggiuntivi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria prodotta dall'impresa appaltatrice in contraddittorio con l'Ente, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati dalla Ditta in sede di offerta.

Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui all'art. 136 del DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base del prezzario presentato dalla ditta in sede di offerta.

L'Ente potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

ART. 13 - Revisione del prezzo contrattuale

Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 10 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dalla stipula del contratto.

Successivamente sarà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito all'anno precedente, per l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice NIC).

ART. 14 - Disciplina del subappalto

In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in essere, e nello specifico dal D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori si richiama l'obbligo, ai sensi dell'art. 118, 3° comma del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, dell'Impresa di trasmettere all'Ente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte dei servizi che si rendessero necessari nello svolgimento dell'appalto, deve trasmettere all'Ente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di servizio, copia del contratto di subappalto.

L'autorizzazione del subappalto, non esime la Ditta dalle responsabilità derivatigli dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore..

In ogni caso l'intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, pena la non possibilità di ricorrervi.

ART. 15 - Obiettivi

Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti indifferenziati sia dei servizi di raccolta differenziata;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo.

La ditta dovrà garantire al Comune un incremento, per ogni anno dell'appalto del **2% di raccolta differenziata** sul dato dell'anno precedente. Nel caso in cui la ditta non raggiunga gli obiettivi indicati si applicheranno le penali previste all'art. 18. Restano a carico della ditta appaltatrice tutte le iniziative rivolte a perseguire tali obiettivi (es. campagne di comunicazione).

ART. 16 - Spese di smaltimento dei rifiuti

Il Comune procederà direttamente alle spese relative allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, dei rifiuti ingombranti non recuperabili, compreso pneumatici e beni durevoli (frigo, TV, eccetera) ad esclusione quindi delle seguenti tipologie: ingombranti recuperabili (legno, ferro, eccetera), verde, RUP (pile, farmaci, T/F, eccetera), batterie auto, olii vegetali e minerali, i cui oneri sono quindi a carico della Ditta.

Per i rifiuti indifferenziati l'impianto di smaltimento in uso sono:

- Discarica di Scarpino (Genova)
- Impianto trattamento di Santo Stefano Magra (SP)

Nel caso di indisponibilità di detti impianti e quindi nella necessità di conferire in altro sito i rifiuti indifferenziati, fino a 160 km di percorrenza, andata e ritorno, dal confine del Comune non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale. Oltre tale distanza si provvederà a compensare la ditta con l'importo espresso in tonnellata/km indicato in sede di offerta.

Spetta alla ditta l'incasso dei corrispettivi derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili per le quali sin da ora viene delegata la sottoscrizione delle convenzioni previste nell'ambito dell'accordo quadro A.N.C.I. /CONAI.

ART. 17 - Penalità

In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative da un minimo di € 500,00 ad un massimo di €

5.000,00, mediante provvedimento a firma del responsabile dell'Ente e su conforme parere obbligatorio e vincolante della Giunta.

Resta comunque a carico dell'impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata RR.

Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata RR al domicilio dell'impresa appaltatrice.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Per i servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, il Comune, in caso di mancato svolgimento anche di singole fasi del programma di servizio quali per esempio la mancata vuotatura dei contenitori, il mancato lavaggio dei contenitori, detrarrà, previa contestazione telefonica e conferma scritta inviata dal responsabile dell'Ente tramite raccomandata, la somma da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni contestazione, a meno che il fatto non costituisca un'inadempienza di gravità sufficiente per applicare le penali previste dal presente articolo al punto precedente.

La stessa sanzione pecuniaria sarà applicata in occasione della mancata o ritardata presentazione delle relazioni periodiche e dei programmi di lavoro specificati nei diversi articoli del presente Capitolato.

La somma sarà direttamente trattenuta sul primo rateo di pagamento in scadenza.

Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l'Ente detrarrà, previa comunicazione scritta la maggiore tassazione per il tributo di conferimento in discarica previsto dalla normativa vigente.

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.

ART. 18 - Esecuzione d'ufficio

L'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'impresa appaltatrice, regolarmente affidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 19 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente di questo articolo, aumentate dalla maggiorazione contrattuale prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dal Comune con rivalsa sui ratei di canone dovuti dall'impresa appaltatrice, a partire dal primo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

ART. 19 - Rescissione del contratto

Il Comune, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:

- 1) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Ente;
- 2) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'impresa appaltatrice;
- 3) cessazione, cessione o fallimento dell'impresa appaltatrice;
- 4) cessione o subappalto del servizio in violazione delle normative vigenti in tale materia;
- 5) venir meno dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti;
- 6) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione.

L'impresa appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 20 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 21 - Controversie

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l'Impresa appaltatrice, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno oggetto preliminarmente di composizione per via bonaria e perfezionate con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente che autorizzerà o meno la transazione.

Per le controversie non definibili come sopra, foro competente è il Tribunale di Chiavari. E' esclusa la procedura arbitrale.

ART. 22 - Spese

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto; l'IVA per quanto dovuta è a carico del Comune.

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

ART. 23 - Responsabilità dell'impresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di Euro per ciascun automezzo, nonché dei contenitori collocati sul territorio.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire all'Ente copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile.

ART. 24 - Sicurezza sul lavoro

L'impresa appaltatrice si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

In particolare l'impresa appaltatrice dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite assicurare che siano rispettate le disposizioni previste dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.Lgs. 81/08, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 25 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

Pertanto, in base delle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare nel PPO il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a:

- 1) applicare quanto disposto all'art. 6 del vigente CCNL per Imprese e Società esercenti servizi di igiene ambientale;
- 2) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- 3) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 4) trasmettere all'Ente copia del DURC;

5) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio dovrà:

a) essere dotato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:

- del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;

b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Ente.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Ente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.

ART. 26 - Mezzi e attrezzature

L'impresa appaltatrice si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza ed in buono stato di decoro.

I contenitori attualmente distribuiti sul territorio sono di proprietà dei Comuni e vengono affidati in comodato d'uso gratuito alla ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a riconsegnarli al termine dell'appalto nelle medesime condizioni iniziali salvo il normale deperimento d'uso. A garanzia di quanto sopra prima dell'avvio del servizio tra le parti sarà redatto un verbale di consistenza dello stato dei contenitori. In tale sede la ditta potrà non accettare in uso i contenitori che ritenesse eccessivamente deteriorati.

La ditta appaltatrice è obbligata a fornire contenitori e i materiali indicati nel "Disciplinare".

Gli automezzi utilizzati dovranno essere in buono stato d'uso e dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché conformi alle disposizioni del codice della strada.

Ogni automezzo, sulle fiancate, dovrà recare il logo del Comune e la dicitura "Comune di Borzonasca – Servizio Igiene Urbana"

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi, quali risultano dal "Disciplinare" e dal piano tecnico contenuto nel PPO.

L'impresa ha l'obbligo di dotare i propri mezzi utilizzati per il periodo Ottobre-Marzo , di attrezzature idonee a consentire il regolare svolgimento del servizio anche in caso di precipitazione nevosa e la presenza di ghiaccio (gomme da neve o catene).

Pertanto l'impresa dovrà garantire il servizio a tutte le utenze anche se ubicate in frazioni o borgate minori o in strade interne alla viabilità principale. Al personale impiegato nel

servizio, dovranno essere trasmesse le procedure di installazione ed impiego delle suddette attrezzature.

L'impresa appaltatrice s'impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

L'impresa appaltatrice s'impegna inoltre a provvedere alla pulizia periodica dei mezzi impiegati.

Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l'impatto dei mezzi di raccolta sull'ambiente urbano, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e all'inquinamento atmosferico.

L'Ente avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.

ART. 27 - Cantiere dei servizi dell'impresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice potrà utilizzare come spazio per il ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del personale il Centro di raccolta (Ecocentro) sito in Comune di Borzonasca.

Gli oneri per la relativa gestione (inclusi i consumi), manutenzione e pulizia, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'impresa appaltatrice.

Rimangono a carico della ditta tutti i costi per il viaggio andata e ritorno dal suddetto cantiere al territorio d'esecuzione dei servizi e da questo agli impianti di smaltimento.

ART. 28 - Calendario dei servizi

L'impresa appaltatrice si impegna a realizzare entro il 10 dicembre di ogni anno un calendario informativo rivolto agli utenti, che dovrà essere pari al numero delle utenze maggiorato del 10%.

In tale calendario dovranno essere contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata da parte degli utenti.

Rientra nella fornitura a cura della ditta anche la distribuzione casa per casa entro il 23 dicembre di ogni anno.

ART. 29 - Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'impresa appaltatrice di segnalare all'Ente quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc..).

E' fatto altresì obbligo di denunciare al Comune qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'impresa appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

Art. 30 - Riservatezza

L'Impresa appaltatrice ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dal Comune. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.